

Albi & mercato. Il regolamento atteso in «Gazzetta Ufficiale» stabilisce le regole per le realtà aperte agli iscritti in Ordini

Società, la scelta spetta al cliente

L'assistito incarica uno dei professionisti oppure esprime il dissenso in tre giorni

Angelo Busani

Società tra professionisti (Stp) al via: dopo la registrazione del decreto ministeriale da parte della Corte dei conti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 marzo) si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento che disciplina l'esercizio in forma societaria delle professioni "ordinistiche".

Il regolamento delle Stp tratta varie materie: l'informativa del cliente e lo svolgimento dell'incarico da parte della Stp, il divieto di partecipazione a una pluralità di Stp, le caratteristiche dei soci di capitale, l'iscrizione nel Registro delle imprese, l'iscrizione della Stp all'Ordine professionale, la responsabilità disciplinare delle Stp.

TRASPARENZA

Comunicazione scritta sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse e sull'elenco dei non professionisti

La Stp deve precisare per iscritto al cliente che egli ha il diritto di pretendere lo svolgimento da parte di un determinato professionista dell'incarico professionale e che, in mancanza di scelta, l'incarico potrà essere eseguito da uno qualsiasi dei soci della Stp. Con la precisazione che:

a) il professionista può avvalersi di ausiliari e che egli, «in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili» può avvalersi di sostituti (il cliente deve comunque essere informato, con facoltà di esprimere il proprio dissenso entro tre giorni);

b) la Stp deve consegnare al cliente l'elenco dei soci professionisti, con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali.

Sempre per iscritto, la Stp deve comunicare al cliente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. A tal fine, la Stp deve consegnare al cliente l'elenco dei soci non professionisti.

Il regolamento dispone che il divieto di partecipazione (sia da parte dei soci professionisti che dei soci di capitale) a una pluralità di Stp riguarda sia le società mono-professionali che le società multi-professionali.

Non può partecipare come socio a una Stp la persona fisica o la società i cui amministratori:

a) non abbiano i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la Stp è iscritta (non ha comunque i requisiti di onorabilità chi abbia subito l'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali);

b) abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per un reato non colposo (salvo che non sia intervenuta riabilitazione);

c) siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari.

Le Stp vengono iscritte in una "sezione speciale" del Registro delle imprese e in una "sezione speciale" degli Ordini cui appartengono i soci professionisti. La società multi-professionale si deve iscrivere nell'Ordine corrispondente all'attività professionale dichiarata come prevalente.

Ferma restando la responsabilità disciplinare individuale del socio professionista, secondo le regole dell'Ordine al quale egli appartiene, la Stp risponde disciplinarmente secondo le regole deontologiche dell'Ordine cui essa è iscritta.

Le regole



01 | INCARICO PROFESSIONALE

Il cliente della Stp ha diritto di pretendere l'esecuzione della prestazione professionale da parte di un determinato professionista

02 | ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Deve fornirlo la Stp al cliente per permettergli il diritto di scelta

03 | INFORMAZIONE DEL CLIENTE

La Stp deve informare il cliente che, in mancanza di scelta, l'incarico professionale potrà essere eseguito da uno qualsiasi dei soci della Stp in possesso dei requisiti per

l'esercizio dell'attività professionale

04 | AUSILIARI E SOSTITUTI

Il professionista può avvalersene, ma il cliente ha diritto di dissenso, da esercitare in forma scritta entro tre giorni

05 | CONFLITTO DI INTERESSE

La Stp deve dichiararlo per iscritto al cliente

06 | ELENCO DEI SOCI DI CAPITALE

La Stp deve fornirlo al cliente per permettergli di verificare eventuali conflitti di interesse

07 | ONORABILITÀ

Devono possederla tutti i soci

di capitali e gli amministratori delle società socie della Stp

08 | DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A UNA PLURALITÀ DI STP

Vale sia per tutti i soci della Stp, sia mono che multi professionali

09 | PUBBLICITÀ

La Stp deve iscriversi al Registro delle imprese

10 | DEONTOLOGIA

La Stp si iscrive all'Ordine professionale cui appartengono i suoi soci professionisti. La Stp multiprofessionale si iscrive presso l'Ordine professionale "prevalente"

Le questioni aperte. Incertezze anche sul sistema previdenziale

Regime fiscale da chiarire

Con la vigenza del regolamento sulle Stp ha compimento il procedimento, inaugurato con l'articolo 10 della legge 183/2011, con il quale si ammette che le attività professionali collegate possano essere svolte, in forma collettiva, oltre che sotto forma di associazioni professionali, anche sotto la specie della società professionale.

Non mancano, però, le "ombre": se infatti la cornice legislativa è completata sotto il profilo civilistico, restano aperti diversi fronti che ostacoleranno l'opzione per la forma societaria.

Anzitutto il regime fiscale, in quanto resta indeterminato il si-

stema di tassazione del reddito prodotto dalla Stp. La legge non dice nulla, per cui la risposta ovvia parrebbe essere quella secondo cui la Stp dovrebbe essere un soggetto Ires, titolare di un reddito di impresa che determina il proprio imponibile tassando i ricavi (senza subire ritenute d'acconto) e deducendo i costi secondo il principio di competenza (e non di cassa, come accade per professionisti individuali e associazioni professionali). Ma con questo quadro contrasta il fatto che la recente legislazione in tema di società tra avvocati prevede la considerazione del reddito di queste so-

cietà quale reddito di lavoro autonomo e pertanto determinato secondo il principio di cassa. Se però così fosse, si avrebbe una "creatura" con organizzazione societaria e tassazione professionale e quindi con le conseguenti difficoltà gestionali, non fosse altro per la inusualità della situazione; e pertanto vi sarebbe un chiaro incentivo a preferire l'utilizzo della più semplice struttura dello studio associato, che resta praticabile.

Anche il quadro della contribuzione previdenziale è enigmatico. Da un lato, vi è la considerazione che il reddito d'impresa non ha parentela con la previ-

denza dei professionisti; d'altro lato, la normativa delle società tra avvocati anche in questo caso indica il percorso, assoggettando la società al regime previdenziale dei professionisti, e il problema che anche il socio capitalista dovrebbe "sopportare" la contribuzione previdenziale senza però poterne beneficiare.

Inespresso resta anche il tema delle società multi-professionali tra i professionisti le cui leggi professionali hanno fin da tempo dettato previsioni di incompatibilità. Non è chiaro se queste norme resistano o se le nuove norme che dispongono la multiprofessionalità senza fare distinzioni valgono quale abrogazione delle vigenti discipline incompatibilità.

A. B.